

REPUBBLICA ITALIANA

BULLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 22 AGOSTO 2000

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 34

S O M M A R I O

LIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2000 - N. 7/601 approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni).	[5.3.1] 2
---	--------------

L. G. R. 28 LUGLIO 2000 - N. 7/601
 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro»;
- la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 4, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. 86/83;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 57, che prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della l. 142/90 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela dell'ambiente;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;
- la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5 in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Preso atto:

- dell'adozione del piano territoriale di coordinamento con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 3 del 15 gennaio 1997, diventa esecutiva a termini di legge, comprensiva dei seguenti allegati:
 - 1) n. 4 tavole «Articolazione del territorio»;
 - 2) n. 4 tavole «Perimetri»;
 - 3) Relazione illustrativa al piano;
 - 4) Norme tecniche d'attuazione;
- dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Parco, dei Comuni consorziati e delle Province di Como, Lecco, e Milano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 SI del 2 aprile 1997, della Deliberazione dell'Assemblea consortile di adozione della proposta di P.T.C.;
- che a seguito della pubblicazione della proposta di P.T.C. adottata dal Consorzio del Parco, sono pervenute all'ente parco n. 254 osservazioni;
- che con deliberazione n. 13 del 3 aprile 1998, comprensiva dei seguenti elementi:
 - Doc. 1 «Dichiarazione di voto del Comune di Inverigo e rispettivi allegati»;
 - Doc. 2 «Dichiarazione di voto Consigliere Redaelli Rinaldo»;
 - Doc. 3 «Documento presentato dal Consigliere Gelli Mario»;
 - Doc. 4 «Deliberazione di Consiglio direttivo del Consorzio Parco Valle del Lambro n. 114 del 25 marzo 1998»;
 - Doc. 5 «Votazione relativa all'osservazione n. 94 del Consiglio comunale di Inverigo»;
 - All. A «Schede osservazioni e rispettive votazioni»;
- l'Assemblea del Consorzio ha approvato le relative controdeduzioni
 - che tutti gli atti e documenti citati sono conservati presso l'Unità Organizzativa competente;

Preso atto che il responsabile della U.O. Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi dichiara:

- che per l'istruttoria del piano territoriale di coordinamento è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 38722 del 2 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90, nonché dell'art. 22 della l.r. 16/96, apposita Conferenza dei Servizi,

- presieduta da:

dott. Pier Giorgio Panzeri, dirigente del Servizio Risorse energetiche ed ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi;

- composta da:

Direzione Generale Tutela Ambientale;

Direzione Generale Urbanistica;

Direzione Generale Agricoltura;

Direzione Generale Opere pubbliche e protezione civile;

Direzione Generale Territorio ed edilizia residenziale;

Direzione Generale Formazione e lavoro (in seguito a richiesta pervenuta il 14 aprile 1999 prot. n. 17057);

- che i lavori della conferenza, avviati in data 16 dicembre 1998, si sono conclusi, dopo sei sedute, il 28 maggio 1999 (i verbali sono allegati agli atti);

Premesso che, successivamente alla chiusura della prima fase istruttoria, è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241».

Tale deliberazione prevede, per i piani territoriali di coordinamento per i quali l'istruttoria sia stata completata alla data di entrata in vigore della l.r. 28 febbraio 2000 n. 11, ma rispetto ai quali non sia stata approvata la verifica istruttoria dalla Giunta regionale, che gli uffici provvedano al completamento dell'iter istruttorio determinando le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute;

Visto:

- il registro per le osservazioni presentate alla proposta di piano territoriale di coordinamento del Parco Valle del Lambro;

- la tavola 1A - Articolazione del territorio - Aree soggette ad osservazione costituita da 4 fogli;

- le 56 osservazioni pervenute direttamente in Regione Lombardia;

Preso atto che il responsabile della U.O. Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi dichiara:

- che sia per il numero elevato di osservazioni pervenute al parco che per quelle pervenute in Regione, nonché per i ricorsi al TAR e i contenziosi in atto tra parco e privati, si è reso necessario riaprire i lavori istruttori per analizzare tutte le osservazioni e controdeduzioni pervenute;

- che la Conferenza dei Servizi è in funzione fino all'approvazione dell'istruttoria regionale da parte della Giunta regionale;

- che la nuova fase di lavori della Conferenza dei Servizi è stata avviata in data 11 maggio 2000 e si è conclusa l'8 giugno 2000 con l'esame delle osservazioni pervenute al piano territoriale di coordinamento e delle controdeduzioni formulate dall'Assemblea consortile;

- che i componenti della Conferenza dei Servizi hanno rilevato la necessità di apportare modifiche alla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro adottata con D.A.C. n. 3 del 15 gennaio 1997, inerenti l'azonamento, la normativa e le osservazioni, al fine di assicurare una migliore coerenza con gli indirizzi di politica ambientale, con i piani e gli interventi di interesse regionale (i relativi verbali sono allegati agli atti);

- che gli uffici hanno apportato agli elaborati prodotti dalla Conferenza dei Servizi modifiche alla legenda della cartografia e alle norme tecniche di attuazione, per adeguarli alla l.r. 11/2000 così come deciso ed approvato dalla Conferenza dei Servizi e come risultante dai verbali delle relative sedute, agli atti;

Dato atto che il PTC del parco della Valle del Lambro individua, nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione di Consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 11/2000;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro, costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a. tavola n. 1 «Articolazione del territorio», costituita da 4 fogli, che delimita, in scala 1:10.000 i sistemi di aree, gli ambiti e gli elementi considerati dal piano (*omissis*) (1);

b. Norme Tecniche di Attuazione;

2) di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento:

- ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 e successive modificazioni;

3) di demandare a successive deliberazioni le proposte di perimetro e della normativa del parco naturale;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati cartografici che si omettono sono consultabili in libera visione presso le competenti strutture della Giunta regionale ivi compresi gli SpazioRegione e la sede del parco.

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE
DELLA VALLE DEL LAMBRO
NORME TECNICHE ATTUATIVE**

INDICE

**Titolo I
AMBITI, FINALITÀ OGGETTI,
ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

- Art. 1 - Ambiti e finalità del piano
- Art. 2 - Oggetti del piano
- Art. 3 - Elaborati del piano
- Art. 4 - Efficacia del piano territoriale di coordinamento

**Titolo II
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO
E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

- Art. 5 - Strumenti di attuazione del piano
- Art. 6 - Unità di paesaggio
- Art. 7 - Rapporti con il piano territoriale provinciale
- Art. 8 - Pianificazione comunale
- Art. 9 - Pareri certificazioni, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore

**Titolo III
TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE
ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO**

- Art. 10 - Sistema delle aree fluviali e lacustri
- Art. 11 - Sistema delle aree prevalentemente agricole
- Art. 12 - Sistema degli aggregati urbani
- Art. 13 - Ambito della riserva naturale «Riva Orientale del lago di Alserio»
- Art. 14 - Ambito del monumento naturale Orrido di Inverigo
- Art. 15 - Ambiti boscati
- Art. 16 - Ambiti di interesse naturalistico - aree umide
- Art. 17 - Ambito del Parco Reale di Monza
- Art. 18 - Ambiti di parco storico
- Art. 19 - Ambiti degradati
- Art. 20 - Ambiti produttivi incompatibili ed elementi di archeologia industriale
- Art. 21 - Ambiti insediativi
- Art. 22 - Ambiti di riqualificazione insediativa
- Art. 23 - Ambiti per infrastrutture sportive e ricreative

**Titolo IV
PRESCRIZIONI SPECIALI DI TUTELA**

- Art. 24 - Tutela del patrimonio archeologico
- Art. 25 - Tutela geologica e geomorfologica
- Art. 26 - Tutela storico-paesistica
- Art. 27 - Tutela delle acque e degli ambiti fluviali
- Art. 28 - Tutela dell'agricoltura
- Art. 29 - Tutela della fauna
- Art. 30 - Tutela dell'ittiofauna
- Art. 31 - Tutela della vegetazione
- Art. 32 - Navigazione fluviale e lacustre
- Art. 33 - Impianti incompatibili

**Titolo V
NORME FINALI**

- Art. 34 - Percorribilità del Parco
- Art. 35 - Parcheggi
- Art. 36 - Recinzioni
- Art. 37 - Centri commerciali
- Art. 38 - Immobili militari
- Art. 39 - Stazioni ferroviarie
- Art. 40 - Ospedali, case di cura, edifici di culto e cimiteri
- Art. 41 - Cave
- Art. 42 - Miniere
- Art. 43 - Acquisizione di immobili
- Art. 44 - Prevenzione incendi
- Art. 45 - Vigilanza
- Art. 46 - Sanzioni amministrative
- Art. 47 - Accordi di programma
- Art. 48 - Poteri di deroga
- Art. 49 - Disposizioni transitorie

Titolo I
AMBITI, FINALITÀ OGGETTI,
ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Art. 1

Ambiti e finalità del piano

1. Il presente Piano territoriale di Coordinamento (PTC) ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il PTC assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il presente PTC apporta le modifiche al perimetro approvato con l.r. n. 82 del 16 settembre 1983.

4. Nel quadro della programmazione e pianificazione territoriale regionale, il piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, elaborato in conformità alla vigente normativa statale e regionale, persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nel suo rapporto complesso con le popolazioni insediate e con le attività umane;

b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, nonché determinare le condizioni per la fruizione collettiva dello stesso;

c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali, anche mediante progetti ed iniziative specifiche;

d) garantire le condizioni per uno sviluppo socio-economico compatibile e sostenibile.

5. In funzione delle predette finalità il piano territoriale di coordinamento provvede, con riferimento al territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, a dettare disposizioni e direttive per la tutela:

a) dell'identità culturale del territorio, ossia delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, ambiti ed elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche e storico-testimoniali;

b) dell'integrità fisica del territorio.

6. Il piano propone, all'interno del confine del parco regionale, le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2

Oggetti del piano

1. Il piano territoriale di coordinamento riguarda:

A. sistemi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturali la forma del territorio e cioè:

A1. il sistema delle aree fluviali e lacustri;

A2. il sistema delle aree prevalentemente agricole;

A3. il sistema degli aggregati urbani;

B. ambiti ed elementi di specifico interesse storico, architettonico o naturalistico, ricadenti in uno o più sistemi di cui alla precedente lettera A:

B1. ambito della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio» e aree di rispetto;

B2. ambito del monumento naturale «Orrido di Inverigo»;

B3. ambiti di interesse naturalistico - aree umide;

B4. ambiti boscati;

B5. ambito del Parco Reale di Monza;

B6. ambiti di parco storico;

B7. ambiti degradati;

B8. ambiti produttivi incompatibili ed elementi di archeologia industriale;

B9. ambiti insediativi;

B10. ambiti di riqualificazione;

B11. ambiti per infrastrutture sportive e ricreative.

Art. 3

Elaborati del piano

1. Il piano territoriale di coordinamento è costituito da:

a) tavola n. 1 «Articolazione del territorio», costituita da 4 fogli, che delimita, in scala 1:10.000 i sistemi di aree, gli ambiti e gli elementi considerati dal Piano;

b) norme tecniche di attuazione.

2. La relazione tecnico-illustrativa, che motiva e sintetizza le scelte del piano, e gli studi interdisciplinari preliminari sono depositati presso la sede del Parco Regionale Valle del Lambro e costituiscono il quadro delle analisi conoscitive socio-territoriali per la redazione del PTC.

Gli studi interdisciplinari preliminari sono formati da:

a) elaborati di analisi:

- studi preliminari 1;

- studi preliminari 2;

- studi preliminari 3;

- studi preliminari 4;

- studi preliminari 5;

- studi preliminari 6;

- studi preliminari 7;

- studi preliminari 8;

- studi preliminari 9;

b) elaborati grafici di analisi:

- tav. 2 carta geolitologica;

- tav. 3 carta geomorfologica;

- tav. 3-bis carta geomorfologica;

- tav. 4 carta delle componenti storiche;

- tav. 5 carta della vegetazione;

- tav. 6 carta della fauna;

- tav. 7 carta dell'uso del suolo ad orientamento agricolo-forestale;

- tav. 8 carta dei vincoli;

- tav. 9.1 classificazione della rete stradale e ferroviaria per competenza amministrativa;

- tav. 9.2 classificazione della rete stradale secondo la normativa C.N.R.;

- tav. 9.3 classificazione funzionale delle reti stradale e ferroviaria;

- tav. 10 carta delle previsioni urbanistiche comunali;

- tav. 11 carta di sintesi dell'uso attuale del suolo;

- tav. 12 carta idrogeologica;

- tav. 16 carta delle aree degradate;

- tav. 17 carta delle potenzialità naturali;

- tav. 18 carta del degrado;

- tav. 19 carta della tessitura vegetale;

- tav. 20 carta delle componenti storiche e ambientali;

- tav. 21 carta degli interventi sulla viabilità;

- tav. 22 carta dei livelli di servizio della rete viaria;

- tav. 27 carta di sintesi propositiva.

Art. 4

Efficacia del piano territoriale di coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, il piano territoriale detta disposizioni, riferite all'intero territorio del Parco, costituenti:

a) indirizzi;

b) direttive;

c) prescrizioni.

2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività pianificatoria delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.

Gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati da tali soggetti prevedono ad una adeguata interpretazione ed applicazione degli indirizzi alle specifiche realtà locali interessate, tenendo conto anche delle unità di paesaggio.

3. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e di programmazione degli enti competenti, nonché per gli atti amministrativi e regolamentari.

4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti che specificano le attività, destinazioni d'uso e modalità d'intervento ammissibili e compatibili, relative a sistemi di aree, ambiti ed elementi individuati e delimitati nelle tavole allegato al piano.

Le prescrizioni relative ad ambiti ed elementi prevalgono

su quelle relative ai sistemi di aree, che concorrono a completare la disciplina vigente per la parte non contrastante con le prime.

Le prescrizioni speciali contenute nei titoli IV e V prevalgono sulle prescrizioni contenute nel titolo III, fatte salve le previsioni relative all'ambito della Riserva Naturale «Riva orientale del Lago di Alserio» e all'area di rispetto (art. 13), agli ambiti boscati (art. 15) e agli ambiti di interesse naturalistico-aree umide (art. 16).

5. I Comuni consorziati e le Comunità Montane provvedono ad apportare entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del piano territoriale, le necessarie e conseguenti correzioni ai loro strumenti urbanistici, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco stesso.

Entro due anni dalla stessa data, i Comuni e le Comunità Montane provvedono all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive esplicitati nel piano territoriale.

6. Le disposizioni del piano territoriale costituiscono riferimento per gli organi della Regione Lombardia in relazione ad ogni procedimento amministrativo finalizzato a disciplinare interventi pubblici e privati idonei a comportare trasformazioni nel territorio del Parco.

Titolo II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 5

Strumenti di attuazione del piano

1. Il piano territoriale si attua mediante:

- piani di settore;
- piano della riserva;
- accordi di programma;
- programmi di intervento ambientale;
- programmi convenzionati di riqualificazione;
- regolamenti;
- piano di gestione.

2. Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha la facoltà di approfondire gli obiettivi di tutela ambientale e naturalistica individuati nel presente piano territoriale e di specificare le relative prescrizioni mediante piani di settore, elaborati sulla base di studi interdisciplinari preliminari.

I piani di settore, adottati dall'Assemblea del Parco regionale della Valle del Lambro e pubblicati per 30 giorni presso l'Albo Pretorio del Parco regionale della Valle del Lambro e dei Comuni interessati, al fine di consentire la proposizione di eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi, vengono approvati dall'Assemblea del Parco regionale della Valle del Lambro e vengono successivamente trasmessi alla Giunta regionale della Lombardia per gli eventuali adempimenti di competenza ed inviati, per opportuna conoscenza alle Province di Milano, Como e Lecco.

3. Il piano della riserva naturale «Riva Orientale Lago di Alserio» costituisce lo strumento di gestione di una particolare porzione territoriale contrassegnata da pregevoli caratteristiche naturalistiche ed ambientali, disciplinata dal successivo art. 13.

Il piano della riserva naturale, preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema e in concomitanza ad un'indagine volta ad individuare i vincoli persistenti, gli aspetti agronomici ed idrogeologici e l'utilizzazione del territorio dovrà:

- avere i contenuti di cui all'art. 14, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
- prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui le attività agricole, la pesca, nell'emissario, gli accessi ed i percorsi interni della riserva;
- contenere eventuali modifiche di confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istituzionali della riserva.

Il piano della riserva naturale sarà costituito dai seguenti elaborati:

- 1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato di relative carte tematiche;

- 2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

- 3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 e di un numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

- 4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

- 5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

Il piano della riserva naturale, predisposto dall'Assemblea del Parco Regionale della Valle del Lambro, viene approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

4. Gli interventi pubblici e privati interessanti il territorio del Parco e attivati mediante l'istituto dell'accordo di programma previsto dalla vigente legislazione statale e regionale debbono essere definiti nel rispetto delle seguenti indicazioni procedurali:

- previsione delle opere di ripristino e recupero ambientale necessarie;
- previsione di indennizzi a favore del Parco Regionale della Valle del Lambro per i danni ambientali non ripristinabili ed obbligo di preventivo deposito di garanzie fidejussorie, escutibili a prima richiesta e corrispondenti al valore delle opere di ripristino e recupero ambientale necessarie;
- obbligatoria tempestiva convocazione e necessaria partecipazione del Parco Regionale della Valle del Lambro ai Comitati ed alle Conferenze di Servizi relativi agli interventi.

5. Il Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Valle del Lambro, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, può approvare programmi di intervento necessari per il conseguimento di obiettivi di tutela ambientale e naturalistica delimitati dal presente piano territoriale, da attuarsi anche mediante la cooperazione e la collaborazione di soggetti pubblici e privati e sempre, nel rispetto del principio di partecipazione al procedimento amministrativo sancito dalla vigente normativa statale e regionale.

Ove l'attuazione, di tali programmi di intervento ambientale comporti l'espropriazione o l'occupazione temporanea delle proprietà private, le relative deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi, assunte dal Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Valle del Lambro, costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, in conformità alla vigente normativa statale e regionale.

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, previa diffida ai proprietari ed agli eventuali affittuari, con assegnazione di termine non inferiore a 90 giorni, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dai progetti esecutivi contenuti nel programma d'intervento anche mediante occupazione temporanea, quando le aree interessate non siano destinate ad essere acquisite al patrimonio pubblico.

Ove tali programmi di intervento ambientale siano posti in essere da comuni consorziati, debbono essere previamente sottoposti al parere necessario e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro, che potrà imporre modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

Ove tali programmi di intervento ambientale siano posti in essere da soggetti privati, debbono essere previamente concordati con il Parco Regionale della Valle del Lambro, che ne verificherà l'ammissibilità, la compatibilità e la coerenza con gli obiettivi del piano territoriale, potendo imporre modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

In via prioritaria, i programmi di intervento ambientale debbono interessare gli ambiti degradati nonché le aree di sponda e di esondazione del fiume Lambro.

6. Il programma convenzionato di riqualificazione si configura come strumento attuativo di iniziativa pubblica e/o privata mediante il quale viene perseguito l'obiettivo del recupero edilizio, ambientale e paesistico di complessi edificati e delle aree di pertinenza circoscrizioni, anche se non previsti o perimetrati nello strumento urbanistico generale quali zone di recupero ai sensi della l. 457/1978.

È costituito da uno studio geologico preliminare, completo di analisi pedologica e dalla rilevazione del sistema irriguo esistente e delle modifiche proposte, da un progetto planivolumetrico generale completo di inquadramento cartografico

nel contesto, da un progetto esecutivo delle opere di riqualificazione ambientale e paesistica, da un progetto esecutivo delle opere urbanizzative e delle sistemazioni a verde e dalla convenzione urbanistica tra gli operatori ed il comune interessato, che deve prevedere la prevalente cessione delle aree standards e la costituzione di adeguate garanzie in ordine all'esecuzione delle opere pubbliche e di sistemazione ambientale.

All'interno del perimetro delle aree di pertinenza di tali complessi edificati, individuato in sede di adozione del Programma Convenzionato di Riqualificazione, sono ammessi gli interventi coerenti con le prescrizioni dell'ambito in cui il complesso edificato insiste.

Viene adottato dal Consiglio Comunale e viene pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni successivi alla data di esecutività della delibera di adozione.

Contestualmente alla pubblicazione, il Programma Convenzionato di Riqualificazione viene trasmesso in copia autentica al Parco Regionale della Valle del Lambro, affinché quest'ultimo esprima il proprio parere obbligatorio e vincolante in ordine alla coerenza degli interventi previsti e delle modalità prescelte con gli obiettivi del presente piano territoriale.

Nei trenta giorni successivi gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni, in relazione alle quali il Consiglio Comunale è tenuto a controdedurre in sede di deliberazione di approvazione finale, nel rispetto del parere necessario e vincolante espresso dal Parco Regionale della Valle del Lambro.

Il rilascio delle relative concessioni edilizie è subordinato alla stipula della convenzione urbanistica ed alla contestuale cessione delle aree standards.

7. I regolamenti costituiscono fonti normative secondarie disciplinanti le specifiche materie individuate da singole disposizioni del piano territoriale.

Sono adottati con deliberazione dell'Assemblea del Parco Regionale della Valle del Lambro, pubblicata anche all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati, delle Comunità Montane e delle Province di Milano, Como e Lecco per almeno trenta giorni.

L'assemblea del Parco Regionale della Valle del Lambro rende esecutivi i regolamenti con successiva deliberazione nella quale controdeduce alle osservazioni presentate nei successivi trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione dei regolamenti adottati.

Copia di ciascun regolamento viene trasmessa alla Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

In particolare, il regolamento paesistico, che verrà adottato entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente piano territoriale dal Parco Regionale della Valle del Lambro provvederà a precisare e specificare le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'ambiente naturale ed antropizzato ritenute patrimonio culturale inviolabile e parametro di riferimento vincolante per ogni nuovo intervento di trasformazione territoriale.

Nel regolamento potranno essere meglio definiti e precisati i criteri minimi di tutela paesistica già descritti nel successivo art. 26, anche al fine di consentire un corretto esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesistiche da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Nel regolamento dovrà essere definito e delimitato il perimetro delle unità di paesaggio, nonché dovranno essere dettate le più opportune disposizioni, per la tutela e la conservazione delle stesse.

Nel regolamento dovrà essere precisato e specificato il divieto inderogabile di trasformazioni territoriali idonee ad alterare il quadro paesistico vincolato ed i tipici valori storici, culturali, ambientali ed architettonici propri della zona della valle del fiume Lambro.

Nel regolamento potranno essere dettate specifiche disposizioni per impedire i fenomeni di inquinamento luminoso delle aree di maggior pregio paesistico-ambientale.

8. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale e, se approvati, dei piani di settore, l'ente gestore propone alla Giunta regionale il piano di gestione avente i contenuti di cui all'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 6

Unità di paesaggio

1. Le unità di paesaggio di interesse sovracomunale costi-

tuiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, configurandosi come ambiti spaziali globalmente omogenei per proprie ed intrinseche configurazioni geometriche che si ripetono con maggiore o minore frequenza nei diversi ambiti, caratterizzandoli.

2. Il regolamento paesistico è tenuto a precisare la delimitazione delle unità di paesaggio di interesse sovracomunale, secondo i criteri assunti dal presente Piano.

In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità.

Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici, geologici e biologici.

3. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni possono perimetrare porzioni di territorio, anche ricadenti in diversi sistemi di aree o ambiti, che debbono essere considerate unitariamente mediante studi di inquadramento paesistico, per la migliore realizzazione degli interventi ammissibili in ciascun sistema di aree o ambito secondo le norme del piano territoriale o degli interventi previsti negli accordi di programma approvati con le modalità definite dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 7

Rapporti con il Piano Territoriale Provinciale

1. I piani territoriali che verranno adottati dalle Province di Milano, Como e Lecco, per quanto attiene ai territori compresi nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, dovranno coordinarsi con le prescrizioni normative del piano territoriale.

I piani territoriali che verranno adottati dalle Province di Milano, Como e Lecco, per quanto attiene ai territori estranei al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro compresi nei confini dei comuni consorziati, dovranno coordinarsi con gli indirizzi e le direttive definiti per queste aree dal presente piano.

Ogni iniziativa pianificatoria provinciale interessante il territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro dovrà comunque essere concertata con l'ente gestore dello stesso, che ne verificherà la compatibilità con le disposizioni del presente piano territoriale.

2. Per quanto attiene l'esercizio delle funzioni di pianificazione relative alle aree dei comuni consorziati esterni al perimetro del parco, le Province si adeguano alle disposizioni e alle direttive di cui ai successivi art. 8, comma 4 e art. 33.

Art. 8

Pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del piano territoriale.

2. In sede di variante generale di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere rettifiche le delimitazioni dei sistemi, degli ambiti e degli elementi operate dalle tavole del piano territoriale, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

Tali rettifiche, non costituendo difformità tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

3. In sede di variante generale di adeguamento dei piani regolatori generali, oltre alle prescrizioni specifiche già individuate in singole disposizioni del presente piano territoriale, i Comuni dovranno rispettare i seguenti indirizzi e direttive per un migliore esercizio della funzione pianificatoria:

- individuare disposizioni specifiche per la salvaguardia delle aree verdi e delle essenze arboree di pregio;
- tutelare le aree boschive e le aree agricolo-boschive;
- tutelare l'assetto geologico ed idrogeologico del territorio;
- tutelare le aree ove insistano siti riproduttivi della fauna selvatica, nonché le acque superficiali popolate da ittiofauna;
- salvaguardare i corsi d'acqua e i relativi ambiti favorendo azioni e progetti volti al ripristino e/o alla conservazione degli stessi;

- evitare l'improprio consumo di risorse naturali e territoriali;

- individuare prescrizioni specifiche per salvaguardare la trama storica degli insediamenti nelle sue diverse componenti: centri e nuclei storici, architetture isolate, insediamenti rurali, elementi verdi (giardini, alberate ecc.), e rete dei percorsi comprensiva dei diversi manufatti stradali e votivi;

- tutelare la specifica struttura morfologica e paesistica dei luoghi, con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, all'organizzazione delle colture e delle alberate, ai rapporti visuali tra fiume ed insediamenti e tra insediamenti ed insediamenti;

- tutelare con prescrizioni specifiche il patrimonio storico e artistico, compresi gli elementi minori (santuari, oratori campestri, tabernacoli, cappelle votive, ponti ecc.) che hanno segnato la memoria dei luoghi;

- individuare situazioni di degrado ambientale e territoriale in atto da assoggettare a programmi di intervento di cui al precedente art. 5 comma 5 in collaborazione con il Parco Regionale della Valle del Lambro;

- alle disposizioni della l.r. 41/97 e successive deliberazioni applicative.

4. Per quanto attiene all'esercizio della funzione pianificatoria nei territori dei comuni consorziati esterni al perimetro del Parco, i Comuni consorziati si adeguano - oltre che alle disposizioni di cui al successivo art. 33 ed alle altre disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento, alle seguenti direttive:

- le aree marginali al perimetro del Parco debbono essere preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riferimento al verde, gioco e sport;

- per le aree destinate ad espansione residenziale, marginali al perimetro del Parco, lo strumento urbanistico detta disposizioni per l'inserimento ambientale e paesistico, con particolare riferimento alle sistemazioni a verde ed alberature;

- per le aree destinate ad insediamenti produttivi e commerciali, marginali al perimetro del Parco, lo strumento urbanistico detta disposizioni per l'inserimento ambientale, con la previsione di adeguato equipaggiamento a verde e fasce alberate, nonché disposizioni per la miglior tutela della salubrità dei luoghi e dell'ambiente;

- lo strumento urbanistico deve individuare e tutelare gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleovali, scarpate morfologiche, zone umide, rete irrigua;

- alle disposizioni della l.r. 41/97 e successive deliberazioni applicative.

5. Il Parco Regionale della Valle del Lambro esprime pareri preliminari di conformità agli indirizzi e alle direttive del piano territoriale di coordinamento in relazione alle proposte di variante agli strumenti urbanistici dei comuni consorziati.

Art. 9

Pareri, certificazioni, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 10 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18, sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore:

a) gli atti ed i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), 4° comma, dell'art. 21, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

b) i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi in tutto od in parte nel parco, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23;

c) specifici interventi e provvedimenti per i quali le norme del presente piano territoriale, i piani di settore, il piano della riserva naturale ed i regolamenti d'uso prevedano esplicitamente il parere dell'ente gestore.

2. Nei casi di cui al precedente comma, lettera b), l'ente gestore deve esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 della l.r. 23/1997; qualora entro detto termine l'ente gestore non provveda ad esprimersi, l'amministrazione comunale prescinde dal parere stesso.

Nei casi di cui alla lettera a) del precedente primo comma si applicano i disposti di cui al sesto comma, dell'art. 21, della l.r. 86/1983, ad eccezione delle varianti a procedura semplificata di cui all'art. 3 della l.r. 23/1997.

3. L'autorizzazione paesistica comunale, subdelegata è rilasciata previa certificazione di conformità da parte dell'ente gestore sull'intervento proposto; detta certificazione è emessa nel termine e nei casi previsti dall'art. 10 della l.r. 18/1997.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni consorziati, l'ente gestore, oltre ai comuni interessati, deve esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta; a tal fine l'ente gestore ed i comuni interessati debbono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'art. 3, del d.P.R. 383/1994, e, comunque, in base alla normativa vigente; in tal caso il parere è reso nell'ambito della conferenza di servizi, con le modalità previste dall'art. 4 del d.P.R. 383/1994.

5. Le autorizzazioni ed i nulla-osta attribuite alla competenza del Parco Regionale della Valle del Lambro, sono rilasciate dal competente organo del Consorzio; gli interventi, sottoposti alla preventiva autorizzazione del Parco, che prevedano opere di ripristino, recupero ambientale e mitigazione degli effetti prodotti dagli interventi stessi, debbono essere subordinati al deposito di adeguate garanzie fidejussorie in relazione all'ammontare degli investimenti per dette opere.

Titolo III TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO

Art. 10

Sistema delle aree fluviali e lacustri

1. Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano la tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ricompresi nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, nonché delle relative rive, sponde, fasce di rispetto ed aree agricole pregevoli di contorno, acclarando il naturale ed intrinseco valore paesistico ed ambientale d'insieme proprio di tali beni.

Il piano territoriale persegue nel sistema delle aree fluviali e lacustri l'obiettivo di assicurare massima tutela alle risorse idriche e naturalistiche, impedendo ogni impropria forma di utilizzazione e trasformazione del territorio e dei corsi d'acqua.

2. Nelle aree di cui al presente articolo è vietata ogni nuova edificazione ad eccezione degli edifici destinati all'attività agricola ed alle serre e tunnel di copertura per l'attività florovivaistica nel limite del 20% della superficie aziendale, quando sia impossibile una localizzazione diversa secondo quanto accertato dai competenti uffici agricoli delle Province, fermo restando che debbano essere collocati ad una distanza di almeno 100 metri dalle sponde dei laghi, dei fiumi e dei corsi d'acqua.

3. Nelle aree di cui al presente articolo, fatta esclusione per l'ambito della Riserva Naturale Riva Orientale del Lago di Alserio è ammessa, previo parere preventivo ed obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, che ne verifica la compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano, la realizzazione delle seguenti opere:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;

b) linee telefoniche, ottiche e cavidotti;

c) linee teleferiche;

d) impianti per la depurazione delle acque, l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque ed opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) pontili di approdo per la navigazione interna ed aree attrezzabili per la balneazione;

g) opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

h) impianti di acquacoltura di limitata estensione.

I progetti preliminari ed esecutivi di tali opere dovranno dimostrare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesistiche del territorio interessato direttamente ed indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua coinvolto e ad un adeguato intorno.

Tali progetti dovranno essere comunque sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale, ove sia necessaria secondo le vigenti disposizioni normative statali o regionali.

4. Nelle aree di cui al presente articolo, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del Piano, possono essere localizzati, previo parere obbligatorio e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro:

- a) parchi-gioco le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione del suolo;
- b) percorsi pedonali pubblici e spazi di sosta ad uso pubblico per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici ad uso pubblico e sistemazioni a verde ad uso pubblico destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione e servizi igienici;
- e) edicole sacre, sacelli religiosi e piccole cappelle di culto e devozione;
- f) infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo nonché opere di difesa idraulica e simili;
- g) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, punti di riserva per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

5. Nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sugli immobili e sugli impianti esistenti, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché modesti ampliamenti degli edifici esistenti, non superiori al 10% della volumetria esistente alla data di adozione del piano territoriale, laddove espressamente ammessi dalla normativa urbanistica comunale;
- b) interventi di adeguamento funzionale ed igienico-sanitario dei complessi turistici ed agrituristici esistenti;
- c) ordinaria utilizzazione agricola del suolo ed attività di allevamento, purché non in forma intensiva ed industriale, intendendosi tali le attività di allevamento nelle quali il rapporto tra quantità dei capi allevati e territorio utilizzato dall'azienda non rispetta i parametri determinati dalle attuali disposizioni legislative in ragione del criterio di quintali per ettaro.

6. I Comuni provvedono ad adeguare le proprie norme regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorso fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade interpoderali e poderali e le piste di esbosco e di servizio forestale è consentito solo per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro ed annessi abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ecologica volontaria, di spegnimento di incendi e di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade interpoderali e poderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) in deroga alle direttive di cui alle precedenti lettere a) e b) il Sindaco può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree fluviali e lacustri.

7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua è disciplinata dalla vigente normativa regionale.

Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.

Gli inerti rimossi possono essere resi disponibili per i diversi usi produttivi, solo in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di

invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Gli interventi di regimazione del corso del fiume dovranno rispettare le caratteristiche orografiche dello stesso e dovranno evitare l'impiego di materiali litoidi non autoctoni, nonché dovranno privilegiare tecniche, nel rispetto delle disposizioni tecniche regionali, di ingegneria naturalistica, rispettando le seguenti direttive:

- aumento delle aree di pertinenza fluviale;
- alveo divagante e consolidato a verde;
- alveo allargato;
- alveo riportato in superficie;
- difesa passiva delle acque;
- impiego di materiali vegetali.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica di complessi edificati e fabbricati insistenti nel sistema delle aree fluviali e lacustri possono intervenire solo nell'ambito di Programmi Convenzionati di Riqualificazione approvati con i contenuti e le modalità di cui al precedente art. 5 comma 6.

Nell'ambito di tali programmi non è ammesso individuare destinazioni d'uso produttive.

Sono ammesse le destinazioni d'uso residenziale e terziaria, anche extra-agricole.

Nell'elaborazione dei progetti di recupero di cascine e nuclei rurali di interesse storico dovrà essere posta massima attenzione al rispetto della fisionomia originaria dell'insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici ed al rapporto tra questi ed il contesto (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale ecc.); si intendono quali cascine e nuclei rurali di interesse storico quelli rilevabili già nella prima levata della cartografia dell'Istituto Geografico Militare, nelle tavolette in scala 1:25.000.

9. Tutti gli interventi di edificazione e trasformazione territoriale individuati come ammissibili nei commi precedenti, debbono intervenire nel rispetto delle prescrizioni minime di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 e delle prescrizioni del Regolamento Paesistico.

Art. 11

Sistema delle aree prevalentemente agricole

1. Nel sistema delle aree prevalentemente agricole, il piano territoriale persegue le seguenti finalità:

- preservare le condizioni ambientali e socio-economiche più favorevoli allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività agricole, impedendo l'espansione degli aggregati urbani;
- consentire forme compatibili di fruizione sociale, agrituristica e sportiva del territorio;
- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini prevalentemente abitativi anche extragricoli, mediante programmi convenzionati di riqualificazione di cui al precedente art. 5 comma 6.

2. Nelle aree ricomprese nel presente sistema, vigono le seguenti prescrizioni:

- è vietata ogni nuova edificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con destinazione extragricola, eccezion fatta per quelli previsti all'interno di programmi convenzionati di riqualificazione di cui al precedente art. 5 comma 6 e per gli ampliamenti *una tantum* degli edifici produttivi legittimamente insediati alla data di adozione del piano territoriale, purché non eccedenti il limite del 20% della superficie coperta esistente in quel momento;
- è ammessa la realizzazione delle opere funzionali alla conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore e dei lavoratori agricoli secondo i disposti e gli indici della l.r. 93/1980, nonché delle infrastrutture necessarie per le attività forestali e di selvicoltura;
- è ammissibile la realizzazione di serre e tunnel di copertura per l'attività ortoflorovivaistica sino al massimo del 20% della superficie aziendale;
- sugli edifici esistenti, anche a destinazione extragricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì,

previo parere necessario e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente alla data di adozione del Piano Territoriale, fermo restando l'obbligo di sottoposizione a piano attuativo e/o di recupero laddove previsto dagli strumenti urbanistici comunali;

- è vietato, in ogni caso, l'insediamento di nuove attività produttive non agricole nonché l'insediamento di industrie di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli;

- è vietata la recinzione dei fondi agricoli, tranne che per aree di pertinenza dell'azienda agricola, per vivai e colture di pregio, per allevamenti agricoli e zootecnici tra cui quelli di selvaggina previsti dalla l.r. 26/1993;

- è ammissibile la recinzione dei complessi edificati extragricoli e delle aree di pertinenza degli stessi;

- è ammissibile la realizzazione di impianti sportivi ed agrituristici recintati, di iniziativa pubblica, privata o congiunta, privi di manufatti aventi rilievo edilizio, volumetrico e/o determinanti superficie coperta, con obbligo di sottoposizione a procedimento di valutazione d'impatto ambientale in caso di superficie territoriale complessiva superiore a 20.000 metri quadri;

- è ammissibile la realizzazione di standards comunali e sovracomunali per verde e parcheggi individuati nell'ambito di programmi convenzionati di riqualificazione;

- è ammissibile la localizzazione di aree per attrezzature pubbliche aventi destinazione diversa da quella sportiva ed agrituristica, senza realizzazione di volumetrie o creazione di superfici coperte e previo obbligatorio parere del Parco Regionale della Valle del Lambro, mediante progetti esecutivi approvati con la procedura di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. L'attraversamento delle aree di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche e ottiche, di impianti teleferici, è subordinato all'obbligatorio parere del Parco Regionale della Valle del Lambro, che ne verifica la compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano.

Rimane fermo l'obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali sia richiesta da vigenti disposizioni di legge statale o regionale.

4. La realizzazione, nelle aree di cui al presente articolo, di opere pubbliche e di interesse pubblico diverse da quelle di cui al comma 2, può avvenire solo previo parere necessario e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro, che verificherà l'effettiva compatibilità ambientale delle stesse sulla base di progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.

Il Parco Regionale della Valle del Lambro potrà imporre prescrizioni mitigative dell'impatto ambientale di tali interventi, nonché ogni prescrizione esecutiva atta a migliorare l'inserimento ambientale di tali opere ed interventi.

L'approvazione di tali progetti, previo necessario assenso del Parco della Valle del Lambro, qualora intervenga in variante agli strumenti urbanistici comunali, può essere approvata con le procedure accelerate di cui all'art. 1 quinto comma della legge 1/78.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica di complessi edificati insistenti nel sistema delle aree prevalentemente agricole possono essere realizzati solo nell'ambito di Programmi Convenzionati di Riqualificazione approvati con i contenuti e le modalità di cui al precedente art. 5, comma 6.

Nell'ambito di tali programmi non è ammesso individuare destinazioni d'uso produttive. Sono ammesse le destinazioni d'uso residenziale e terziaria, anche extra-agricole.

6. Tutti gli interventi di edificazione e trasformazione territoriale individuati nei commi precedenti, debbono intervenire nel rispetto delle prescrizioni di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 e delle prescrizioni del Regolamento Paesistico.

Nell'elaborazione dei progetti di recupero di cascine e nuclei rurali di interesse storico dovrà essere posta massima at-

tenzione al rispetto della fisionomia originaria dell'insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici ed al rapporto tra questi ed il contesto (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale); si intendono quali cascine e nuclei rurali di interesse storico quelli rilevabili già nella prima levatura della cartografia dell'Istituto Geografico Militare, sulle tavolette in scala 1:25.000.

7. I Comuni provvedono ad adeguare le proprie norme regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorso fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale è consentito solo per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro e di annesse abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ecologica volontaria, di spegnimento di incendi e di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade interpoderali e poderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) in deroga alle direttive di cui alle precedenti lettere a) e b) il Sindaco può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree prevalentemente agricole.

Art. 12

Sistema degli aggregati urbani

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le aree edificate ed urbanizzate costituenti un complesso omogeneo di insediamenti antropici, distribuite sul territorio secondo una particolare e ben individuabile configurazione storico-urbanistica, identificabili come borghi, abitati, frazioni e paesi.

Nel sistema degli aggregati urbani il piano territoriale persegue l'obiettivo di impedire trasformazioni negative dei valori ambientali-architettonici, al fine di preservare l'identità culturale dei siti.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nel sistema degli aggregati urbani sono sottoposti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non sono subordinati ai pareri ed alle autorizzazioni di cui al precedente art. 9.

Tali interventi debbono conformarsi alle prescrizioni minime di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento Paesistico.

3. Gli strumenti di pianificazione urbanistica interessanti le aree ricadenti nel sistema degli aggregati urbani dovranno conformarsi nel rispetto della legislazione regionale vigente alle seguenti direttive:

- individuare e tutelare la struttura storica degli insediamenti;

- promuovere il recupero dei volumi esistenti rispetto alla nuova edificazione;

- individuare disposizioni di dettaglio per la tutela specifica di edifici di particolare pregio storico ed ambientale, e in generale dei centri storici e dei nuclei di antica formazione - zona omogenea A - da perimetrare assumendo quale riferimento base gli insediamenti rilevati nella prima levata delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare, comprensivi dei giardini e delle aree libere di pertinenza degli edifici;

- motivare adeguatamente il dimensionamento delle nuove espansioni in base al fabbisogno abitativo e privilegiare nelle scelte localizzative degli interventi di trasformazione il recupero delle aree dismesse;

- individuare criteri morfologici per le eventuali espansioni dell'edificato, che debbono avvenire preferibilmente in continuità con l'esistente, rapportando gli indici urbanistici e le altezze massime alle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando eventuali cartine edilizie e l'andamento dei tracciati storici nonché l'andamento del terreno anche in relazione ai rapporti visuali tra i diversi luoghi;

- tenere in considerazione nell'individuazione del sistema dei servizi e - aree standards comunali - la funzione ambientale del verde, con particolare riferimento ai rapporti paesistici ed ambientali tra verde urbano e contesti agricoli e naturali limitrofi;

- prevedere adeguato inserimento nel paesaggio dei nuovi insediamenti produttivi, anche mediante obbligo di predisposizione di congrue barriere vegetali;
- localizzare adeguate aree ad uso pubblico per soddisfare gli standards urbanistici.

Art. 13

*Ambito della riserva naturale
«Riva orientale del lago di Alserio»*

1. Il piano territoriale di coordinamento individua, con apposito simbolo grafico nella tavola IA del piano, i confini dell'ambito della riserva naturale «Riva Orientale del Lago di Alserio» nei comuni di Erba e Monguzzo (CO), già istituita ai sensi dell'art. 37 della l.r. 86/1983 ed il cui regime è fissato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 n. VIII/1798. I confini della riserva naturale, che ricomprende la relativa area di rispetto, sono riportati secondo le modificazioni proposte dal piano, ai sensi dell'art. 14 l.r. 86/83 approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/34933 del 6 marzo 1998.

2. La riserva naturale ha la finalità di:

- tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

3. Nella riserva naturale di cui al precedente comma e nella relativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. III/1798 del 15 novembre 1984 nonché da quanto previsto dal piano di gestione.

4. Nell'area di riserva naturale è vietato:

- 1) realizzare edifici;
- 2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;
- 3) costruire infrastrutture in genere fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- 5) coltivare cave e torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- 6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- 7) impiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;
- 8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
- 9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;
- 10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- 11) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della legislazione vigente;
- 12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della legislazione vigente;
- 13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;
- 14) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;
- 15) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzati;
- 16) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della l.r. 26/93 art. 17;

- 17) introdurre cani;
- 18) introdurre specie animali o vegetali estranee;
- 19) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
- 20) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- 21) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- 22) accedere con mezzi natanti nella fascia di canneto ma lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;
- 23) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe di divieti, non autorizzati dall'ente gestore;
- 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

Nell'area di rispetto sono vietate le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 23), 24).

È inoltre vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale.

5. Nella riserva naturale è ammissibile, previa autorizzazione del Parco Regionale della Valle del Lambro, la realizzazione di capanni amovibili in legno per l'osservazione di animali ed uccelli.

Tali manufatti dovranno conformarsi alle prescrizioni del Regolamento Paesistico e dovranno essere localizzati in posizioni di minimo impatto visuale ed ambientale.

6. La Giunta Regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può autorizzare in via eccezionale ed in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81 terzo e quarto comma del d.P.R. 616/1977.

Art. 14

*Ambito del monumento naturale
«Orrido di Inverigo»*

1. L'ambito denominato «Monumento Naturale dell'Orrido di Inverigo», meglio individuato con apposita simbologia nelle tavole allegate, è sottoposto a specifiche disposizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della l.r. 86/1983, con la finalità di preservarne le caratteristiche, con particolare riferimento alle sorgenti ed agli ambienti umidi, alle peculiari incisioni e forme di paleoerosione torrentizia.

2. Nell'area del Monumento Naturale risulta inibita ogni attività, anche temporanea, che comporti l'alterazione alla qualità dell'ambiente incompatibile con le finalità di tutela perseguite ed in particolare risulta vietato:

- a) realizzare edifici, costruire manufatti ed infrastrutture in genere, aprire nuove strade, fatti salvi gli interventi realizzati dall'ente gestore o con lo stesso convenzionati, in funzione delle finalità di conservazione, ripristino, fruizione pubblica;
- b) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo e regime delle acque, fatti salvi quelli autorizzati dall'ente gestore;
- c) mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gli interventi realizzati dall'ente gestore per la difesa del suolo;
- d) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- e) transitare con mezzi motorizzati e uscire dai sentieri appositamente segnalati;
- f) introdurre specie animali e vegetali estranee.

3. Il Parco Regionale della Valle del Lambro può dettare, con appositi regolamenti, ulteriori divieti e prescrizioni di tutela specifiche.

4. Il Parco Regionale della Valle del Lambro provvede alle opere necessarie per la conservazione del monumento naturale, promuovendo la fruizione ai fini didattici e scientifici e collocando adeguate tabelle segnaletiche.

Art. 15
Ambiti boscati

1. Il piano territoriale individua all'interno degli ambiti boscati i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco o da altri eventi naturali ovvero interessati da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Sono considerati boschi, in particolare, i popolamenti arborei ed arbustivi a qualsiasi stadio di età, di superficie superiore a 2.000 metri quadri, nonché i terreni che per cause naturali od antropiche siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale.

Non sono considerati boschi gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2.000 metri quadri distanti più di 100 metri da altri boschi, i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore a maturità al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da meno di tre anni.

Non sono considerati boschi gli impianti arborei a rapido accrescimento specializzati finanziati ai sensi del regolamento CEE 2080/1992, purché oggetto di ordinaria manutenzione; per tali impianti arborei non sussiste - in caso di taglio - obbligo di reimpianto.

2. I Comuni provvedono, nell'ambito della variante generale di adeguamento dei loro strumenti urbanistici, a precisare il perimetro dei singoli ambiti boscati nonché ad individuarne altri, con le caratteristiche di cui al comma 1, eventualmente non rappresentati nella cartografia del piano territoriale.

3. Negli ambiti boscati, il piano territoriale persegue le finalità primarie della ricostituzione e salvaguardia del patrimonio naturalistico come ecosistema forestale polifunzionale da incentivare con condizioni quadro favorevoli, nonché della gestione razionale e della selvicoltura sostenibile, nonché le finalità della protezione idrogeologica, della ricerca scientifica, della fruizione climatica e turistico-ricreativa.

In particolare sono ammessi:

- la realizzazione, con l'impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche in materia;

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica e la collocazione della relativa segnaletica;

- la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi-vita, caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;

- la realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, piccole cappelle di culto e di devozione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui manufatti edilizi esistenti.

4. Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico diversa da reti idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas e metano; oleodotti e dalle linee teleferiche.

5. Laddove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della superficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi di pari valore biologico.

Art. 16
Ambiti di interesse naturalistico - aree umide

1. Il piano territoriale individua le aree che meritano particolare tutela in relazione al loro specifico e particolare valore naturalistico e che debbono essere interessate da interventi finalizzati a valorizzare e qualificare l'habitat naturale ed ecologico.

2. Con appositi programmi di intervento ambientale, di iniziativa pubblica e privata, sono disciplinate le modalità per la migliore conservazione naturalistica e per l'eliminazione di eventuali situazioni di degrado.

3. Sino all'approvazione dei singoli programmi di intervento, negli ambiti di interesse naturalistico risultano vietate tutte le attività che comportino manomissione dell'ambiente ed - in ogni caso - le seguenti attività:

- la modifica delle condizioni di emergenza della falda;
- l'espansione delle aree agricole a coltivo a discapito delle zone umide;

- l'apertura di nuovi fossi di drenaggio dei terreni o il riempimento di quelli esistenti, se non previamente autorizzati dal Parco Regionale della Valle del Lambro;

- il pascolo ed il transito di bestiame;
- l'accesso ed il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, nonché di quelli autorizzati dal Sindaco in casi di necessità;

- la realizzazione di recinzioni e infrastrutture fatte salve quelle previste dai progetti redatti dal Parco Regionale della Valle del Lambro;

- qualsiasi intervento edilizio, ad eccezione degli interventi di manutenzione delle opere pubbliche già esistenti.

Art. 17

Ambito del Parco Reale di Monza

1. Nel complesso storico-naturalistico del Parco Reale di Monza sono ammissibili interventi di riqualificazione ambientale e di miglioramento delle condizioni di fruibilità pubblica previsti in appositi programmi elaborati e finanziati da soggetti pubblici e/o privati.

Priorità deve essere riservata agli interventi rivolti alla conservazione e manutenzione del patrimonio botanico esistente in tale ambito, nonché agli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riqualificazione del sistema di irrigazione in disuso.

2. Si configurano come funzioni compatibili con tale ambito:

- l'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento da parte delle aziende già insediate;

- l'esercizio delle attività di studio e sperimentazione botanica e agricola da parte della facoltà di Agraria dell'Università di Milano e della Scuola di Agraria del Parco;

- le attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico già insediate alla data di adozione del presente Piano Territoriale;

- le pubbliche funzioni o i servizi di interesse collettivo previsti dal programma di cui alla l.r. 40/95 gli edifici ed uffici destinati a pubbliche funzioni o servizi già insediati alla data di adozione del presente Piano Territoriale;

- l'utilizzo residenziale dei fabbricati esistenti nel comparto storico-architettonico di Villa Litta, integrato nel Parco Reale di Monza e ricompreso nel territorio amministrativo del comune di Veduggio al Lambro, mediante gli interventi di cui all'art. 31, lettera a, b, c, della legge 457/1978, con divieto di nuove edificazioni.

3. All'interno dell'ambito del Parco Reale di Monza insiste l'elemento storico-architettonico della Villa Reale ed annesso pertinenze.

I soggetti proprietari di tale complesso immobiliare sono tenuti a valorizzarne la fruibilità pubblica, attraverso destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche dei luoghi.

4. All'interno dell'ambito del Parco Reale di Monza insiste l'elemento dell'Autodromo Nazionale, che si configura come impianto sportivo di interesse nazionale, comprendendo il circuito recintato, le aree ed i complessi edificati pertinenziali. In relazione a tale elemento sono ammissibili gli interventi di adeguamento e di riqualificazione previsti in appositi programmi elaborati e finanziati da soggetti pubblici e/o privati nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- migliore compatibilizzazione ambientale dell'impianto;
- riqualificazione e conservazione del patrimonio naturalistico limitrofo all'impianto sportivo;

- adeguamento tecnologico, anche in termini di maggior sicurezza, del circuito motoristico e delle relative infrastrutture nonché dei complessi edificati pertinenziali;

- riqualificazione delle caratteristiche edilizie e paesistiche dei fabbricati esistenti;

- demolizione delle curve sopraelevate del vecchio circuito motoristico;
- riqualificazione e riposizionamento della cartellonistica pubblicitaria e delle insegne esistenti;
- potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico per l'afflusso dei visitatori e contemporanea riduzione delle possibilità di accesso di autoveicoli privati;
- realizzazione di piste frangifuoco, di servizio forestale, di protezione civile e di pubblica utilità.

5. Gli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, anche non compresi nei programmi ivi previsti, sono esaminati ed approvati ad ogni effetto mediante conferenza dei servizi con tutte le amministrazioni interessate, convocata dal comune di Monza.

6. In sede di variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, i Comuni di Monza, Veduggio al Lambro, Villasanta e Biassonno provvedono ad individuare le condizioni per il potenziamento e la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e per l'ampliamento degli spazi di pubblica fruizione nell'ambito del Parco Reale di Monza, anche mediante una programmata revisione delle concessioni amministrative in essere, finalizzata a ridurre gli spazi ad utilizzo pubblico limitato o vietato.

Art. 18

Ambiti di parco storico

1. Con apposita simbologia il Piano individua le aree interessate da edifici, giardini, parchi e relative pertinenze, ritenuti di interesse storico ambientale, sottoposti a tutela e valorizzazione. All'interno di tale ambito è vietata ogni nuova edificazione e non è ritenuta compatibile la destinazione d'uso produttiva.

2. Nella variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni debbono dettare puntuali prescrizioni per garantire la conservazione e la migliore riqualificazione del patrimonio edilizio e naturalistico insediato in tali ambiti.

Sino all'approvazione della variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo esistente, ivi compresa l'installazione di modeste attrezzature per il gioco ed il giardino, con divieto di alterazione o modificazione dell'impianto architettonico e vegetazionale e delle caratteristiche dei luoghi.

3. Anche dopo l'approvazione della variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, ogni intervento relativo al patrimonio edilizio ed all'impianto arboreo ed alle architetture vegetali esistenti in tali ambiti deve essere autorizzato dal Parco Regionale della Valle del Lambro, previa presentazione di progetto esecutivo comprendente uno studio di inquadramento paesistico e naturalistico del sito.

4. Dopo l'approvazione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è ammessa l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizioni e ricostruzioni, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definite nel piano regolatore comunale.

5. Anche dopo l'approvazione della variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è vietata l'esecuzione di interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con demolizione con ricostruzione, fatta eccezione per gli interventi relativi alle costruzioni accessorie ed ai manufatti privi di pregio architettonico e/o in cattive condizioni statiche e manutentive.

6. Tutti i progetti delle opere edilizie da eseguirsi negli ambiti di Parco Storico possono essere assentiti qualora ne venga verificata la compatibilità con riferimento ai seguenti fattori di impostazione e verifica progettuale:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto paesistico;
- di aderenza alle forme strutturali dell'intorno interessato;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
- di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;

- di scelta e trattamento dei materiali e dei colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;

- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo - se del caso - ripristini e compensazioni;

- di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e di sistemazione a verde.

7. Gli interventi edilizi eseguiti nel presente ambito debbono conformarsi alle prescrizioni minime di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 e alle prescrizioni del Regolamento Paesistico.

8. La fruizione pubblica di tali ambiti viene incentivata mediante la stipulazione di apposite convenzioni con le proprietà interessate che assicurino adeguata regolamentazione e controllo all'accesso di visitatori.

Art. 19

Ambiti degradati

1. Con apposita simbologia sono individuati gli ambiti nei quali lo stato di abbandono e di degrado imponga l'attivazione di interventi di recupero ambientale.

All'interno di tali ambiti è vietata qualsiasi nuova edificazione, risultando consentita - fino all'attuazione definitiva degli interventi di recupero - solo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti esistenti.

2. Lo stato di abbandono è determinato dalla presenza di miniere, cave e discariche, non più in attività e non recuperate, dall'assenza di coltivazioni adeguate alle caratteristiche del territorio e del paesaggio, sostituite a volte da piantumazioni improprie, nonché dal degrado di manufatti di pregio fatiscenti e dalla presenza di infrastrutture abbandonate ed inutilizzate.

3. Gli interventi di recupero ambientale di tali ambiti debbono essere finalizzati a rimuovere ed allontanare definitivamente attività ed impianti incompatibili, per ripristinare l'ecosistema e l'habitat naturale preesistente, nonché la forestazione ed arboricoltura da legno.

Tali interventi debbono conseguire l'obiettivo di mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da elevata vulnerabilità idrogeologica e di favorire il ripristino dell'ambiente naturale e la ricostituzione naturalistica dei siti.

Gli interventi di recupero ambientale possono anche determinare la realizzazione di nuovi spazi di verde attrezzato ad uso pubblico, nonché prevedere l'adeguamento delle infrastrutture per le attività turistico-ricreative già legittimamente insediate in tali ambiti alla data di adozione del Piano Territoriale.

4. Gli interventi di recupero ambientale, di iniziativa pubblica o privata, potranno essere attivati mediante programmi di intervento di cui al precedente art. 5 comma 5.

Tali programmi dovranno privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica, onde conseguire una migliore riqualificazione ambientale dell'ambito degradato.

Art. 20

Ambiti produttivi incompatibili ed elementi di archeologia industriale

1. Con apposita simbologia sono individuati gli ambiti produttivi, insistenti nel sistema delle aree fluviali e lacustri, la cui presenza si ponga in contraddizione con gli obiettivi di tutela ambientale e naturalistica perseguiti con il presente piano.

2. In relazione a tali ambiti produttivi incompatibili, i Comuni debbono avviare nel periodo successivo all'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento l'attività di pianificazione urbanistica indirizzandola all'individuazione di aree preferibilmente già dotate di urbanizzazioni, all'esterno del perimetro del Parco o - dove impossibile - all'interno del sistema degli aggregati urbani, da assoggettare eventualmente a Piano di Insediamenti Produttivi.

Tali aree, una volta acquisite, dovranno essere appositamente ed esclusivamente riservate al trasferimento delle attività produttive insediate negli ambiti incompatibili, anche mediante permuta totale o parziale, con conguaglio pecuniario, delle rispettive aree di proprietà comunale e di proprietà privata.

3. Con l'approvazione di un Programma Convenzionato di Riqualificazione di cui al precedente art. 5 comma 6, il comune potrà autorizzare interventi di recupero del complesso immobiliare destinato ad essere liberato dagli impianti produttivi

vi incompatibili, definendo gli indici massimi di utilizzazione edificatoria dello stesso.

In tale ambito il Programma Convenzionato di Riqualificazione potrà consentire un recupero parziale delle volumetrie, finalizzato a garantire il diradamento dell'edificato esistente, con destinazioni d'uso ammissibili residenziali e terziarie, nonché con obbligo di prevalente cessione, anche in aree limitrofe, degli standards urbanistici dovuti.

Nel Programma Convenzionato di Riqualificazione dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari alla migliore tutela dell'ambiente, ivi compresa la piantumazione di essenze arboree ed arbustive, la sistemazione di aree degradate ed inquinate e la demolizione di manufatti incoerenti col quadro paesistico-ambientale.

I soggetti attuatori dovranno depositare adeguate garanzie in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti.

4. Gli insediamenti di archeologia industriale individuati nelle tavole di piano risultano significativi come memoria delle attività produttive del passato, delle tecnologie impiegate, dell'organizzazione del lavoro e dell'architettura.

Nell'ambito del Programma Convenzionato di Riqualificazione dovrà essere posta particolare attenzione nel valorizzare tali elementi, rispettandone le caratteristiche architettoniche, anche sulla base dei criteri minimi di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 e delle disposizioni particolari contenute nel regolamento paesistico.

Qualora i soggetti attuatori del Programma Convenzionato di Riqualificazione recuperino tali porzioni immobiliari caratterizzate come elementi di archeologia industriale cedendone la proprietà al comune ove insistano, quali standards e a scemputo degli oneri urbanizzativi dovuti, la relativa volumetria non viene computata ai fini del raggiungimento del limite di volumetria recuperabile individuato al comma 3, fermo restando che la volumetria complessivamente recuperata non può in alcun caso eccedere quella legittimamente preesistente alla data di adozione del piano territoriale.

5. Sino alla data di approvazione del Programma Convenzionato di Riqualificazione, nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, comunque subordinati al preventivo ed obbligatorio parere del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Art. 21

Ambiti insediativi

1. Gli ambiti insediativi individuano la presenza di nuclei edificati ed urbanizzati disomogenei con il sistema degli aggregati urbani, nonché di impianti sportivi di interesse sovramunicipale esterni al sistema degli aggregati urbani, nonché di nuclei di antica formazione di interesse ambientale, architetture isolate e cascine esterne al sistema degli aggregati urbani.

All'interno di tali ambiti il piano territoriale consente il completamento degli insediamenti edilizi nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, uniformati in sede di variante generale di adeguamento alle direttive di cui al comma seguente.

2. All'interno di tali ambiti obiettivo fondamentale di ogni intervento edilizio consentito dagli strumenti urbanistici comunali è costituito dall'attenta riqualificazione paesistico-ambientale, con particolare riferimento all'adozione di soluzioni progettuali che inseriscano armoniosamente le nuove opere nel contesto, che intervengano a ricucire i tessuti disgregati, che eliminino le superfetazioni incoerenti e che provvedano ad incrementare la dotazione di verde, mediante implantazione di specie autoctone.

Nel caso di architetture isolate e cascine, di nuclei edificati di antica formazione, di interesse storico-ambientale, l'attenzione alla riqualificazione paesistico-ambientale deve incentrarsi principalmente sulla tutela delle caratteristiche storico-morfologiche dell'impianto originario dell'insediamento con l'eventuale eliminazione di superfetazioni incoerenti; sulla ricerca di criteri che disciplinino gli eventuali ampliamenti o ristrutturazioni edilizie tenendo conto delle tipologie edilizie storiche presenti, delle tecniche costruttive tradizionali, dei rapporti tra edificato e contesto paesistico-ambientale, considerando in particolare le visuali significative, la rete dei percorsi, gli accessi, le alberature e l'idrografia superficiale.

Negli altri casi, l'attenzione alla riqualificazione paesistico-

ambientale deve incentrarsi principalmente sulla specifica considerazione del valore ambientale e paesistico del verde, anche in rapporto all'intorno più allargato, considerando le trame verdi esistenti nel loro significato sistemico, salvaguardando le caratteristiche vegetazionali proprie dell'ambito e valorizzando le visuali significative, nonché sulla individuazione di criteri morfologici per le eventuali espansioni dell'insediamento, che deve avvenire preferibilmente in continuità con l'esistente, rapportando gli indici urbanistici e le altezze massime alle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando eventuali cortine edilizie e l'andamento dei tracciati storici nonché l'andamento del terreno anche in relazione ai rapporti visuali tra i diversi luoghi.

Si intendono quali cascine e nuclei rurali di interesse storico quelli rilevabili già nella prima levata della cartografia I.G.M. nelle tavolette in scala 1:25.000.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica di complessi edificati ricompresi nel sistema delle aree fluviali e lacustri, anche laddove ricompresi negli ambiti insediativi, possono essere attuati solo nell'ambito di Programmi Convenzionati di Riqualificazione approvati con i contenuti e le modalità di cui al precedente art. 5 comma 6.

Nell'ambito di tali programmi non è ammesso individuare destinazioni d'uso produttive.

Sono ammesse destinazioni d'uso residenziale e terziarie, anche extra-agricole.

Art. 22

Ambiti di riqualificazione insediativa

1. Gli ambiti di riqualificazione insediativa sono caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi attivi ed utilizzati, anche di recente realizzazione, che presentano una configurazione architettonica e morfologica inadatta all'ambiente circostante, pur non qualificandosi come incompatibili quanto a destinazione d'uso.

All'interno di tali ambiti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché adeguamento tecnologico ed igienico degli edifici, impianti ed infrastrutture, risultando pienamente compatibile il mantenimento delle attività produttive insediate e/o l'ingresso di nuove attività produttive.

2. Nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale ammetta la possibilità di interventi come ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione in ampliamento o in sopraelevazione, i relativi progetti, subordinati al parere preventivo e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro, debbono uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- coerente riqualificazione dell'intero complesso edificato rispetto al paesaggio circostante, da dimostrarsi mediante la produzione di uno studio di inquadramento paesistico rispetto alle aree limitrofe, inteso come un elaborato cartografico con prospettive e vedute in cui sia adeguatamente rappresentata l'interrelazione della struttura produttiva con la morfologia e le caratteristiche del territorio circostante;

- demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee;

- significativo incremento delle cortine vegetali e delle alberature, mediante implantazione di specie autoctone;

- utilizzo di materiali e colori coerenti ed omogenei con il contorno.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere inquadri anche all'interno di un programma temporale articolato, di durata non superiore a 5 anni, all'interno del quale è possibile procedere per singole fasi operative, purché sussista il preventivo assenso sull'intero programma da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

4. Gli interventi edilizi attivati negli ambiti di riqualificazione debbono rispettare le prescrizioni minime di tutela paesistica di cui al successivo art. 26 nonché le disposizioni del Regolamento Paesistico.

Art. 23

Ambiti per infrastrutture sportive e ricreative

1. Gli ambiti per infrastrutture sportive e ricreative sono caratterizzati dalla presenza di impianti ed infrastrutture per lo sport ed il tempo libero e delle relative aree di pertinenza.

All'interno di tali ambiti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risa-

namento conservativo, nonché adeguamento tecnologico ed igienico degli impianti e delle infrastrutture esistenti.

2. Gli interventi di ampliamento, sopraelevazione, nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica degli impianti e delle infrastrutture presenti in tali ambiti, ove ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, debbono essere sottoposti al preventivo e vincolante parere del Parco Regionale della Valle del Lambro, che può essere subordinato alla richiesta di presentazione di uno studio unitario di inquadramento paesistico degli interventi stessi rispetto alle aree limitrofe.

3. Non è ammesso insediare all'interno di tali ambiti funzioni ed attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Titolo IV PRESCRIZIONI SPECIALI DI TUTELA

Art. 24 *Tutela del patrimonio archeologico*

1. Nelle aree di accertata potenzialità archeologica in relazione sia a presenze verificate e vincolate ai sensi di leggi statali e regionali sia a presenze che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, può essere prevista la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta.

Possono, altresì, essere autorizzate infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché impianti tecnici di modesta entità, purché previsti all'interno di appositi piani e progetti di iniziativa degli enti territoriali, di concerto con la Soprintendenza Archeologica.

2. Sino alla data di approvazione di siffatti piani e progetti, nelle zone di interesse archeologico sono ammesse soltanto le attività consentite dalla vigente normativa statale e cioè:

- studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici;
- interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli enti od istituti scientifici autorizzati;
- gli interventi di conservazione dei manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione.

Sono consentite l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e le attività cicliche di coltivazione ad esclusione di qualsiasi intervento di riassetto dei fondi agricoli mediante la modifica del sistema irriguo, la bonifica dei suoli realizzata con opere di parziale sbancamento e di escavazione o di modifica dell'andamento geomorfologico.

3. Dopo l'approvazione dei piani e progetti sopracitati, possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento edificatorio e di trasformazione dell'uso dei suoli deve essere subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione o fruizione.

Art. 25 *Tutela geologica e geomorfologica*

1. Ogni progetto di edificazione deve essere accompagnato da adeguata perizia geologica e geotecnica secondo le norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, che attestino l'insussistenza di fenomeni di dissesto ed instabilità progressivi ed in atto.

2. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro caratterizzate da fenomeni di dissesto come frane recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture.

In tali aree sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, nel rispetto della vigente normativa.

Le pratiche colturali eventualmente in atto debbono risultare coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Tali prescrizioni si applicano anche alle aree limitrofe agli alvei dei corsi d'acqua, per una larghezza minima di 10 metri per parte delle rive ed argini, salvo estensioni maggiori dove necessario in relazione alla presenza di aree esondabili storicamente identificate o di nuova individuazione.

3. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono consentite le opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

Per qualsiasi intervento in tali aree è necessario garantire la stabilità di insieme opera-terreno e verificare la compatibilità degli effetti indotti nei terreni di imposta.

Gli interventi consentiti per gli edifici esistenti sono unicamente quelli definiti dall'art. 31, lettere a), b), c) della legge 457/1978.

Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.

4. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.

In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti.

In deroga alle prescrizioni contenute ai precedenti capoveri del presente comma, può essere assentita la realizzazione di edifici ed infrastrutture a distanze inferiori, ove con perizia giurata geologica e geotecnica, comprendente lo studio di stabilità dell'area interessata dal progetto a norma del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988, venga certificata ed attestata l'assenza di situazioni di pericolo.

5. Nelle aree interne al perimetro parco sono da recepire le classi di fattibilità geologica evidenziate nella relazione geologica di supporto al P.R.G. ai sensi della l.r. 41/97 dei singoli comuni e relativi elaborati cartografici.

Art. 26 *Tutela storico-paesistica*

1. Nel territorio ricompreso nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro ogni intervento edificatorio o di trasformazione nell'uso del territorio deve rivelarsi pienamente compatibile con il quadro paesistico, nel rispetto delle tipologie tradizionali dei luoghi e con divieto assoluto di ogni alterazione dei caratteri ambientali-architettonici consolidati.

2. L'edificazione di immobili ad uso residenziale nel territorio del Parco della Valle del Lambro deve intervenire nel rispetto dei seguenti indirizzi, destinati ad essere approfonditi e specificati in sede di regolamento paesistico:

- incoerenza, in linea di massima, di tetti piatti o concavi o privi di copertura con tegole tradizionali, di edifici senza gronde, di edifici con pannelli prefabbricati a vista o totalmente con cemento armato a vista o di edifici con facciate continue con cristalli a specchio.

3. Il regolamento paesistico definisce ed approfondisce le prescrizioni tecnico-estetiche condizionanti l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, fornendo i criteri e gli indirizzi irrinunciabili per il corretto esercizio delle funzioni amministrative in materia paesistica da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Il regolamento paesistico individua le visuali significative di interesse sovracomunale meritevoli di tutela, indicando anche adeguate fasce di rispetto, e le relative indicazioni cui i comuni consorziati debbono attenersi, promuovendo la realizzazione di una rete di percorsi e di fruizione panoramica e ambientale.

I Comuni di Inverigo, Arosio, Lurago d'Erba e Lambrugo, già a partire dall'entrata in vigore del piano territoriale sono tenuti a prevedere all'interno degli strumenti urbanistici adeguate disposizioni per la tutela della visuale sensibile di rilevanza regionale denominata «panorama della rotonda di Inverigo».

4. In sede di adozione della variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, i Comuni sono tenuti ad individuare con apposita simbologia nella cartografia di piano nonché a sottoporre a specifiche prescrizioni di tute-

la la viabilità storica, assumendo come base di riferimento la prima levata delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000.

Le prescrizioni di tutela dovranno garantire la permanenza, la continuità e la leggibilità degli antichi tracciati; in particolare dovranno essere vietati gli interventi che possano cancellare od alterare i tracciati stessi e dovrà essere garantita la leggibilità di tali tracciati con i segni che li hanno storicamente caratterizzati, come allineamenti degli edifici, visuali significative, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio, opere d'arte e cippi stradali.

5. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni hanno la facoltà di individuare e specificare i tratti di viabilità panoramica ed i complessi storici, artistici e naturalistici di valore scenografico definendo le più idonee misure di protezione per tutelare adeguate possibilità di percezione visiva, anche mediante divieti di edificazione o di posizionamento di barriere vegetali o di altro genere.

6. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a recepire le prescrizioni di tutela definite dal Parco Regionale della Valle del Lambro in relazione alle componenti vegetali, caratteristiche del paesaggio locale e censite nella tavola 19 degli studi preliminari.

7. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni sono tenuti ad individuare e a sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela ove rivestano interesse storico-testimoniale, le seguenti strutture, in parte segnalate con apposita simbologia nella cartografia del piano, considerando in modo particolare gli aspetti relazionali e di sistema che legano tra loro manufatti storico-architettonici, percorsi e nuclei di antica formazione:

- immobili, giardini e ville comunali;
- stazioni ferroviarie e tramviarie;
- chiese, conventi, cappelle votive e sacelli, cimiteri;
- ville e parchi;
- scuole e colonie;
- sedi storiche, politiche, sindacali, associative, assistenziali, sanitarie e religiose;
- teatri, negozi, botteghe e librerie storiche;
- mercati coperti;
- edicole;
- fontane e fontanelle;
- edifici alberghieri;
- cascine storiche;
- architetture tipiche della zona e architetture contadine tradizionali;
- opifici tradizionali;
- fortificazioni;
- ponti e navigli storici;
- manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti;
- alvei abbandonati.

Art. 27

Tutela delle acque e degli ambiti fluviali

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ferme restando le prescrizioni di cui alla vigente normativa statale e regionale, sono comunque vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con l'eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree inserite nel sistema delle aree fluviali e lacustri;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi della vigente normativa;

- l'interramento e l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

2. Nella variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i comuni debbono individuare negli elaborati cartografici i pozzi e le sorgenti e le loro aree di rispetto al fine di garantire l'integrità delle acque.

3. Ai fini della tutela del Fiume Lambro e degli ambiti fluviali gli interventi in queste zone devono tendere al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale; le opere di sistemazione e di regimazione fluviale devono essere realizzate preferibilmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica secondo le disposizioni regionali.

4. Gli elementi idrografici minori devono essere attentamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde salvo situazioni comportanti rischio idraulico; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Nel sistema delle aree fluviali occorre evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono aumentare le portate addotte al corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento al PTC, dovranno, con riferimento alle coperture di parcheggi o piazzali di grande superficie, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 28

Tutela dell'agricoltura

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro l'esercizio delle attività antropiche deve intervenire nel massimo rispetto dell'agricoltura e dell'ambiente.

2. Nelle aree ricomprese nei sistemi delle aree fluviali-lacustri e nelle aree prevalentemente agricole è vietato l'uso di atrazina; molinate, bentazone e altri prodotti di pari tossicità.

L'impiego di fitofarmaci di prima classe tossicologica è consentito solo per insostituibili ragioni, certificate da professionista tecnico agrario e preventivamente comunicate al Parco Regionale della Valle del Lambro in base alla normativa vigente.

È vietato l'impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei, eccezion fatta per gli interventi di pubblica utilità autorizzati dal Parco Naturale della Valle del Lambro.

3. Gli allevamenti zootecnici, intesi come attività di allevamento dell'imprenditore agricolo in funzione della produzione del fondo, sono ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia di reflui zootecnici.

4. È sempre ammesso l'allevamento di animali nel limite del fabbisogno familiare e/o agrituristico, effettuato presso la sede dell'azienda agricola.

5. I Consorzi di Bonifica, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Parco Regionale della Valle del Lambro nella tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto delle direttive e prescrizioni del presente piano.

Gli interventi effettuati in via d'urgenza debbono essere effettuati previa segnalazione al Parco Regionale della Valle del Lambro.

6. Il Parco Regionale della Valle del Lambro coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi da soggetti pubblici e privati a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco.

Tali contributi debbono essere prioritariamente impiegati, compatibilmente con le finalità delle singole assegnazioni, a riqualificare in senso ambientale l'esercizio dell'attività agricola, a favorire il recupero alla coltivazione di aree degradate ed abbandonate e a promuovere operazioni di rimboschimento e consolidamento idrogeologico del territorio.

7. Nell'ambito delle iniziative di riqualificazione ambientale perseguite dal Parco Regionale della Valle del Lambro e nell'ottica di garantire un migliore presidio ambientale, anche attraverso l'impiego degli operatori agricoli, dovranno essere definite con le aziende agricole insediate sul territorio convenzioni aventi il seguente contenuto:

- conservare, riqualificare e ricostruire gli ambienti naturali;
- recuperare i valori naturalistici e paesistici del territorio agrario;

- migliorare il livello di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura.

La definizione delle convenzioni con il Parco Regionale della Valle del Lambro costituisce titolo di priorità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici.

Art. 29

Tutela della fauna

1. All'interno del territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro viene perseguita la finalità di tutelare, salvaguardare e incrementare la fauna selvatica insediata sul territorio, nel rispetto degli obiettivi definiti dalla vigente legislazione.

2. Nelle aree a parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, 6° comma, della legge 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'ente gestore di cui all'art. 22, comma 6 della legge 394/91.

Per la disciplina di dettaglio di detti interventi di controllo della consistenza faunistica, l'ente gestore approva, sentita la Provincia, un regolamento ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83.

Detta disciplina deve contenere disposizioni per:

- l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;

- il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti, secondo le modalità stabilite dall'Osservatorio degli habitat e delle popolazioni faunistiche, ai sensi dell'art. 9, della l.r. 26/93;

- l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zocosenosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;

- l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui ai precedenti a linea, di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo ed abbattimento selettivo;

- l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati.

La stessa stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali, le aziende faunistiche - venatorie e agri-turistico - venatorie presenti sul territorio, per il recupero o la riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte.

3. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale, sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma 2 dell'ente gestore del parco.

Ast. 30

Tutela dell'ittiofauna

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro viene perseguita la finalità di tutelare ed incrementare la fauna ittica autoctona per salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e dell'attività di pesca nel rispetto degli obiettivi definiti dalla vigente legislazione.

2. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è ammesso esclusivamente l'esercizio della pesca sportiva non professionale nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari. L'esercizio e la gestione dei diritti di pesca sulle acque fluviali e lacustri, comunque denominati, deve intervenire attraverso obbligatorio convenzionamento col Parco regionale della Valle del Lambro, finalizzato a riqualificare il patrimonio ittico, favorire la fruibilità pubblica e sociale e garantire il miglioramento delle condizioni ambientali delle acque interne.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province in ordine alle funzioni amministrative in materia di pesca, secondo la vigente legislazione.

Art. 31

Tutela della vegetazione

1. In relazione alle varie tipologie di bosco presenti nel territorio del Parco, la valorizzazione e la tutela dello stesso viene perseguita attraverso forme di trattamento adatte a conseguire la migliore complessità ed integrazione strutturale.

Le forme di coltivazione debbono essere destinate a favorire la rinnovazione del bosco, la varietà nella composizione delle specie, la verticalizzazione dei soprassuoli e modelli di trattamento che evitino lo sviluppo delle specie alloctone, creando le migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone. La tutela dei boschi viene perseguita attraverso una gestione della selvicoltura sostenibile attenta anche alla razionalità ed economicità degli interventi.

2. Fino all'entrata in vigore del piano di settore, su tutte le superfici forestali interessate dal piano, i modelli generali di trattamento si riconducono alle vigenti normative del settore. Compatibilmente con la razionalità degli interventi essi devono tendere al progressivo allungamento dei turni del ceduo, allo scopo di deprimere le facoltà pollonifere delle specie di minor pregio ed incrementare lo sviluppo delle specie più rappresentative, nonché alla conservazione graduale, per matricinatura intensiva, dei migliori soprassuoli cedui, allo scopo di consentire lo sviluppo di formazioni ecologicamente più complesse.

3. Deve essere data priorità all'abbattimento di piante morte, deperite o danneggiate dal fuoco; alcune di queste piante possono essere conservate in piedi quale significativo rifugio per la fauna (uccelli, chiroteri e altro) purché non costituiscono stato di pericolo per persone e cose.

4. La costituzione di nuovi impianti di arboricoltura da legno è consentita solo su terreni agricoli, su incolti e su formazioni boschive derivanti da abbandono dell'attività agricola da non più di 5 anni, fatte salve ulteriori ubicazioni individuate nel piano di settore.

5. Ogni nuovo impianto di alberi, di superficie superiore a 5000 metri quadri in aree non boscate, deve preventivamente essere autorizzato dal Parco regionale della Valle del Lambro.

È possibile, senza autorizzazione preventiva, la formazione di siepi e la realizzazione di giardini di pertinenza delle strutture edificate nei quali dovrà essere comunque data priorità all'impianto di specie autoctone.

6. L'introduzione di specie esotiche o alloctone in aree agricole e in bosco potrà essere eseguita, per giustificati motivi, previo parere obbligatorio e vincolante del Parco regionale della Valle del Lambro soltanto per quelle specie che non risultino infestanti e che non entrino in competizione con le specie autoctone.

7. All'interno dei boschi sono vietati gli impianti di specie destinate all'attività florovivaistica, sia arbustive che arboree.

8. Le fasce boscate e la vegetazione spondale lungo i corsi d'acqua, le rogge, i fontanili debbono essere conservate evitando interventi di disturbo del sistema acqua-vegetazione, fatta salva l'ordinaria gestione e manutenzione delle stesse.

Devono comunque essere garantite la stabilità e l'integrità delle sponde e degli argini nonché il regolare deflusso delle acque.

Il Parco regionale della Valle del Lambro può autorizzare il taglio periodico controllato dei canneti, per favorirne la conservazione.

Il Parco regionale della Valle del Lambro può ingiungere per la sicurezza e la salvaguardia idrogeologica il taglio di alberi pericolanti, deperienti, a rischio di instabilità e l'eventuale sostituzione con soggetti giovani.

9. I boschi abbandonati o degradati in cui non sono stati rispettati i turni di taglio e le pulizie, debbono essere riqualificati e migliorati attraverso interventi di recupero ambientale.

10. All'interno delle aree boscate sono vietate nuove recinzioni metalliche e in muratura che non siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti, anche sportivi, o strutture di protezione e sicurezza per la pubblica incolumità; sono consentite le staccionate in legno e le recinzioni temporanee a protezione di aree di nuova piantagione o in cui sono in corso interventi di recupero ambientale, da realizzarsi comunque con modalità e materiali adatti all'ambiente circostante.

11. Il periodo di taglio dei boschi cedui e d'alto fusto è compreso tra il 15 ottobre e il 31 marzo (stagione silvana).

Sono consentiti durante tutto l'anno gli interventi volti a:

- rimuovere piante morte, giacenti a terra, sradicate, danneggiate irreparabilmente da fulmini;

- rimuovere situazioni di evidente e immediato pericolo per la sicurezza di persone e cose;

– ripulire il bosco da vegetazione erbacea e arbustiva quale rovi, lianose, rampicanti nonché infestanti quali *Prunus Serotina* e *Ailanthus Altissima*.

12. Il taglio e lo sradicamento di filari, fasce alberate, siepi, alberi isolati di particolare significato botanico o paesaggistico, sarà soggetto ad autorizzazione da parte del Parco regionale della Valle del Lambro che potrà prescrivere la sostituzione delle piante tagliate con un numero di soggetti di valore corrispondente e per un numero e una superficie almeno doppia rispetto a quella interessata dalla eliminazione.

Tale disposizione non si applica nei confronti della vegetazione facente parte di orti, giardini, nonché dell'arredo vegetale compreso nel perimetro dei centri abitati.

13. Il taglio di piante appartenenti ad «architetture vegetali censite» è sempre soggetto ad autorizzazione preventiva del Parco regionale della Valle del Lambro che potrà prescrivere la sostituzione ed il reimpianto dei soggetti tagliati.

14. Per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento regionale 1/1993 e successive modificazioni, recante prescrizioni di massima e polizia forestale.

15. Si intendono quali specie autoctone arboree ed altoarbustive del territorio del Parco regionale della Valle del Lambro:

- *Acer campestre* (acero campestre);
- *Acer platanoides* (acero riccio);
- *Acer pseudoplatanus* (acero montano);
- *Alnus glutinosa* (ontano nero);
- *Betula pendula* (betulla);
- *Corylus avellana* (nocciolo);
- *Carpinus betulus* (carpino bianco);
- *Castanea sativa* (castagno);
- *Celtis australis* (bagolaro);
- *Cornus mas* (corniolo);
- *Cornus sanguinea* (sanguinello);
- *Crataegus monogyna* (biancospino);
- *Evonymus europaeus* (fusaggine);
- *Fagus sylvatica* (faggio);
- *Frangula alnus* (frangola);
- *Fraxinus excelsior* (frassino maggiore);
- *Fraxinus ornus* (orniello);
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio);
- *Laburnum anagyroides* (maggicciondolo);
- *Ligustrum vulgare* (ligustro);
- *Maespilus germanica* (nespolo);
- *Malus sylvestris* (melo selvatico);
- *Morus alba* (gelso);
- *Morus nigra* (gelso nero);
- *Pinus sylvestris* (pino silvestre);
- *Populus alba* (pioppo bianco);
- *Populus ssp.* (pioppo nero);
- *Populus tremula* (pioppo tremulo);
- *Prunus avium* (ciliegio selvatico);
- *Prunus spinosa* (prugnolo);
- *Quercus cerris* (cerro);
- *Quercus pubescens* (roverella);
- *Quercus robur* (farnia);
- *Quercus sessiflora* (rovere);
- *Rhamnus catarticus* (spino cervino);
- *Salix caprea* (salicone);
- *Salix ssp.* (salice, specie varie);
- *Sambucus nigra* (sambuco);
- *Sorbus aria* (farinaccio);
- *Sorbus torminalis* (ciavardello);
- *Tilia cordata* (tiglio);
- *Ulmus minor* (olmo);
- *Viburnum lantana* (lantana);
- *Viburnum opulus* (pallon di neve);
- *Taxus baccata* (tasso).

Art. 32

Navigazione fluviale e lacustre

1. Nel territorio del Parco è vietata sui laghi, sui fiumi e sui

torrenti la navigazione di natanti con motore a scoppio di qualsiasi genere, ivi comprese moto d'acqua e veicoli similari, salvo quanto strettamente necessario alla vigilanza ecologica, igienico-sanitaria, alla protezione civile e al pronto soccorso nonché all'attuazione degli interventi previsti e direttamente eseguiti dal Parco Regionale della Valle del Lambro ovvero dallo stesso autorizzati per finalità di tutela ambientale.

È ammessa la navigazione di natanti muniti di motore elettrico con potenza inferiore a 1 kw purché non superino la velocità di 5 (cinque) nodi.

2. In deroga al contenuto del precedente comma, per le sole attività esercitate da natanti al servizio di manifestazioni, gare e attività sportive, effettuate in determinati periodi dell'anno convenuti con l'ufficio regionale competente della navigazione, in rapporto alle finalità di tutela ambientale, è ammessa la navigazione.

3. È tassativamente vietato l'ammarraggio ed il sorvolo a pelo d'acqua di idrovolanti ed altri apparecchi aeromobili nei bacini del lago di Alserio e del lago di Pusiano.

4. Per quanto non stabilito ai commi precedenti, nel territorio del Parco si applica ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente ed ogni ordinanza emanate dalle autorità statali e regionali competenti in materia di navigazione.

Art. 33

Impianti incompatibili

1. Nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al confine dello stesso, per una fascia di 500 metri, è tassativamente vietata l'ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani, nonché la realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l'apertura di nuovi impianti per l'ammasso ed il trattamento di carcasse di autoveicoli.

È ammissibile la realizzazione di discariche di inerti, ai soli fini di recupero ambientale, previo necessario e vincolante parere del Parco regionale della Valle del Lambro.

È ammissibile, ove venga dimostrata l'assoluta impossibilità di ubicazioni alternative e previo necessario e vincolante parere del Parco regionale della Valle del Lambro, la collocazione – nel sistema degli aggregati urbani e nel sistema delle aree prevalentemente agricole – di piattaforme recintate per la separazione dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata, purché non occupino una superficie superiore a 2.500 metri quadri.

2. In sede di redazione di piani e programmi relativi alle materie indicate al primo comma, la Regione Lombardia e le Province di Milano, Como e Lecco sono vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo comma; sono fatti salvi i poteri di deroga di cui al successivo art. 48, limitatamente agli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani.

In sede di approvazione della variante generale di adeguamento dei loro strumenti urbanistici, i comuni provvedono a recepire le prescrizioni contenute nel medesimo comma.

3. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è vietato l'insediamento di impianti atomici e termonucleari.

4. Nelle aree ricomprese nel sistema degli aggregati urbani, negli ambiti insediativi, negli ambiti per infrastrutture sportive e ricreative e nell'ambito del Parco Reale di Monza, i Comuni disciplinano, anche mediante piani di arredo urbano, l'installazione di insegne pubblicitarie e dei cartelli stradali segnaletici.

Nelle altre aree ricomprese nel perimetro del Parco è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica e sportiva locale.

Titolo V NORME FINALI

Art. 34

Percorribilità del Parco

1. Nel territorio del Parco è vietata la soppressione e l'interruzione del sistema delle reti di comunicazione pubblica e privata, fatte salve ragioni di pubblico interesse, di pubblica incolumità, esigenze culturali e fenomeni naturali (dissesti, frane, smottamenti e alluvioni).

2. La realizzazione, la trasformazione e la modificazione

delle reti di comunicazione esistenti è soggetta ad autorizzazione del Parco Regionale della Valle del Lambro.

3. Con apposito regolamento d'uso verranno dettate specifiche prescrizioni per la tutela e la disciplina delle reti di comunicazione pubblica e privata.

Art. 35
Parcheggi

1. Nel sistema delle aree fluviali-lacustri e nel sistema delle aree prevalentemente agricole, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica è ammissibile la realizzazione di parcheggi, che non comportino la creazione di volumetrie e di superfici coperte.

2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione di tipo permeabile, per permettere il mantenimento del tappeto erboso, nonché per quanto attiene alle piantumazioni interne ed alle cortine alberate e vegetali di contorno.

3. L'attuazione dei progetti esecutivi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di tali parcheggi è subordinata al preventivo e vincolante parere di compatibilità territoriale ed ambientale del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Art. 36
Recinzioni

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro l'esercizio del diritto di recinzione del fondo garantito dall'art. 841 del Codice Civile non può impedire l'ordinario e legittimo svolgimento delle attività agricole di coltivazione.

2. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è sempre ammessa la recinzione dell'area di pertinenza circostante i complessi edificati, ovunque ubicati.

Per area di pertinenza si deve intendere l'appezzamento di terreno dove insistono i fabbricati principali ed accessori, le aree cortilizie e di giardino privato, nonché gli spazi di accesso, di manovra e di rispetto posti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini identificati nei mappali catastali.

3. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro le recinzioni debbono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti e delle prescrizioni del regolamento paesistico. Nelle aree extraurbane o urbane di nuova formazione sono da privilegiare le recinzioni verdi o trasparenti.

È comunque sempre vietato l'utilizzo di pannelli prefabbricati in calcestruzzo.

Sono ammesse le recinzioni in muratura piena realizzate secondo le tecniche proprie della tradizione locale (pietra a vista, laterizio intonacato etc.), qualora gli interventi si inseriscano in ambiti già provvisti di tali manufatti e/o ne costituiscano ampliamento, sistemazione o rifacimento.

4. Le recinzioni esistenti di interesse storico-ambientale debbono essere conservate nel loro andamento planimetrico e nelle loro caratteristiche costruttive, fatta salva la possibilità di ricavare nuove aperture per migliorare gli accessi umani e veicolari e nuovi varchi per facilitare gli spostamenti della fauna.

5. Qualora vengano realizzate recinzioni con rete metallica e basamento, in muratura, comunque non superiore a 0,50 metri, debbono essere utilizzate come complemento le seguenti specie:

- *Taxus baccata* (tasso);
- *Ligustrum vulgare* (ligustro);
- *Laurus nobilis* (alloro);
- *Prunus spinosa* (prugnolo);
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio);
- *Fagus sylvatica* (faggio);
- *Evonimus europaeus* (cappello da prete);
- *Crataegus monogyna* (biancospino);
- *Corylus avellana* (nocciolo);
- *Carpinus betulus* (carpino bianco).

Art. 37
Centri commerciali

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è vietato l'insediamento di centri commerciali per i quali risulti necessario il preventivo rilascio di nulla-osta regionale.

2. L'insediamento di centri commerciali per i quali non sia necessario nulla-osta regionale ai sensi della vigente legislazione è ammissibile laddove previsto dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni consorziati.

Art. 38
Immobili militari

1. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del presente piano territoriale, i comuni individuano le più opportune disposizioni per il recupero a fini civili e sociali delle strutture militari insediate nel territorio del Parco, laddove le competenti autorità militari ne abbiano decretato con formali provvedimenti la dismissione.

Art. 39
Stazioni ferroviarie

1. Anche in deroga a specifiche prescrizioni del piano territoriale sono consentiti interventi di ristrutturazione ed ampliamento delle stazioni ferroviarie presenti nel territorio del parco, nonché la creazione di parcheggi pubblici di interscambio.

I relativi progetti edilizi di intervento sono sottoposti al preventivo e vincolante parere del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Art. 40
Ospedali, case di cura, edifici di culto e cimiteri

1. Anche in deroga a specifiche prescrizioni del piano territoriale sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica ed ampliamento degli ospedali, delle case di cura e degli edifici di culto insediati nel sistema delle aree fluviali-lacustri e nel sistema delle aree prevalentemente agricole.

I relativi progetti edilizi sono sottoposti al preventivo e vincolante parere del Parco Regionale della Valle del Lambro.

2. Anche in deroga a specifiche prescrizioni del piano territoriale sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei complessi cimiteriali esistenti nel territorio del parco, anche al fine di consentirne un migliore inserimento ambientale.

In casi di necessità igienico-sanitaria, debitamente comprovata, possono essere consentiti ampliamenti dei complessi cimiteriali.

I relativi progetti edilizi sono sottoposti al preventivo e vincolante parere del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Art. 41
Cave

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro l'apertura e la coltivazione di cave è ammessa in conformità alle disposizioni del piano provinciale delle cave.

È vietata, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di nuove cave nel sistema delle aree fluviali e lacustri.

2. Il Parco Regionale della Valle del Lambro esprime il necessario e preventivo parere sulle domande di apertura di nuove cave o di rinnovo, prosecuzione o proroga di quelle esistenti.

3. Il Parco Regionale della Valle del Lambro, nell'esprimere il parere sul piano provinciale delle cave previsto dalla legge, si pronuncia espressamente anche sui seguenti oggetti di tutela ambientale:

- destinazione finale di ciascuna area al termine dell'attività estrattiva;
- contenuti minimi quantitativi e qualitativi da garantirsi in sede di recupero ambientale;
- prescrizioni per la tutela e ricostituzione della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici e idrici dell'ambiente e del paesaggio.

4. Per le cave esistenti che risultino incompatibili con le prescrizioni del piano territoriale, l'autorizzazione non può essere rinnovata o prorogata oltre le rispettive scadenze e deve essere programmato un adeguato intervento di recupero ambientale.

In caso di mancata attivazione dell'intervento di recupero ambientale, può provvedervi d'ufficio il Parco Regionale della Valle del Lambro, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

5. Il ripristino ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'ente gestore del parco limitatamente alle aree

classificate come «aree degradate da recuperare» di cui all'art. 19 ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 l.r. 14/98 e alle prescrizioni del presente piano.

Art. 42
Miniere

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro sono vietati l'apertura e l'esercizio delle miniere, in quanto trattasi di attività incompatibile con le finalità di tutela ambientale perseguita dal presente piano territoriale.

2. È fatto divieto di proseguire l'attività mineraria dopo la scadenza delle relative concessioni amministrative, che non possono essere oggetto di proroga o di rinnovo essendo tale attività in contrasto con le disposizioni del presente piano territoriale.

3. I soggetti titolari delle concessioni minerarie sono tenuti a realizzare programmi di recupero ambientale delle aree escavate, sottoposti a parere preventivo e vincolante del Parco Regionale della Valle del Lambro.

In caso di danno ambientale accertato e di mancata attivazione dei programmi ambientali di recupero, può provvedervi d'ufficio il Parco Regionale della Valle del Lambro, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 43
Acquisizione immobili

1. È in facoltà del Parco Regionale della Valle del Lambro accettare la cessione di aree ed immobili oppure procedere all'acquisizione espropriativa degli stessi, previa impossibilità di attuare convenzioni con i relativi proprietari.

2. Per l'acquisizione di tali immobili, il Parco Regionale della Valle del Lambro può attivare le procedure di espropriazione e di occupazione d'urgenza previste dalla vigente normativa statale e regionale.

Il Parco Regionale della Valle del Lambro può assumere in comodato d'uso gratuito, da soggetti pubblici e privati, la disponibilità di aree ed immobili necessari per l'espletamento delle sue finalità istituzionali.

3. Le aree e gli immobili acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Parco Regionale della Valle del Lambro per essere impiegate per le attività istituzionali e possono perdere tale destinazione solo mediante formale atto deliberativo dell'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

4. È in facoltà del Parco Regionale della Valle del Lambro concedere in uso a soggetti pubblici e privati tali aree ed immobili, mediante convenzioni che siano finalizzate al miglior conseguimento delle finalità di tutela ambientale e territoriale e che possono anche prevedere la corresponsione di contributi a carico del bilancio consortile.

Art. 44
Prevenzione incendi

1. Nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro si applicano le disposizioni del piano antincendio boschivo.

2. È fatto assoluto divieto, in ogni tempo, di eliminare con il fuoco sterpaglie e ramaglie entro 50 metri di distanza dalle riserve naturali.

3. Con apposito regolamento il Parco Regionale della Valle del Lambro disciplina l'uso colturale del fuoco.

4. Il Parco Regionale della Valle del Lambro, d'intesa con le Province, può cooperare nell'attività di prevenzione incendi e di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, limitatamente alle aree ricomprese nel perimetro del Parco.

Art. 45
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza su tutti gli interventi pubblici e privati eseguiti nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è esercitata dal Presidente, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 86/1983, che si avvale dei funzionari del Parco, dei funzionari dei Comuni Consorziati, delle Guardie Ecologiche Volontarie e del Corpo Forestale dello Stato.

2. Il Presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro ordina la sospensione cautelativa di ogni attività ed interventi contrari alle norme del piano territoriale e dei relativi strumenti attuativi di cui al precedente art. 5, eccezion fatta per le opere edilizie, per le quali permane ferma la competenza assegnata dalla legge al Sindaco del comune interessato.

3. Nel termine di 60 giorni successivo all'adozione del

provvedimento cautelare, il Presidente del Parco assume i provvedimenti definitivi, irrogando le sanzioni ed imponendo le prescrizioni vincolanti la ripresa dell'attività a carico dei soggetti responsabili.

Art. 46
Sanzioni amministrative

1. Alla violazione dei divieti e delle prescrizioni contenute nelle norme del piano territoriale e dei relativi strumenti attuativi di cui al precedente art. 5, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale.

2. Identiche sanzioni debbono essere irrogate nel caso di interventi sottoposti a preventiva autorizzazione o parere del Parco Regionale della Valle del Lambro, laddove gli stessi siano stati effettuati in assenza o difformità dell'atto abilitativo.

3. Le sanzioni e le ordinanze di ripristino vengono disposte con provvedimento del Presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro ed i relativi proventi sono introitati nel bilancio consortile.

4. In caso di inottemperanza, il Parco Regionale della Valle del Lambro provvede all'esecuzione d'ufficio delle ordinanze in danno degli inadempienti.

Art. 47
Accordi di programma

1. Il Parco Regionale della Valle del Lambro può promuovere la definizione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, così come può partecipare alla definizione di accordi di programma di iniziativa regionale o di altri soggetti pubblici, sempre nel rispetto delle disposizioni definite dalla l.r. 14/1993, con l'obbligatoria previsione delle opere di ripristino ambientale necessarie, oppure di compensazioni economiche a favore del Parco Regionale della Valle del Lambro per i danni non evitabili.

2. Laddove i contenuti dell'accordo di programma comportino variante al presente piano, tale variante deve essere approvata dalla Giunta regionale.

Art. 48
Poteri di deroga

1. Alle norme del piano è consentita deroga, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, della l.r. 86/1983, soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico che non possano essere diversamente localizzate.

2. Tutti gli interventi per i quali venga richiesta la deroga alle norme del presente piano debbono essere obbligatoriamente assoggettati a preventiva Valutazione d'Impatto Ambientale.

3. La deroga è assentita con deliberazione dell'Assemblea Consortile ed è autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale.

In tali provvedimenti possono essere stabilite le opere di ripristino e di recupero ambientale ritenute necessarie, nonché gli indennizzi per danni ambientali non recuperabili o ripristinabili.

4. Il rilascio di eventuali concessioni edilizie per tali interventi deve essere preceduto dall'avvenuto perfezionamento della procedura di deroga.

Art. 49
Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio del Parco regionale della Valle del Lambro, può provvedere a limitate rettifiche di cartografia, qualora queste siano palesemente erronee, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una miglior tutela.

Tale deliberazione deve essere pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

